

CAMERA DEI DEPUTATI - XVI LEGISLATURA
Resoconto della VI Commissione permanente
(Finanze)

VI Commissione - Giovedì 2 dicembre 2010

SEDE LEGISLATIVA

Giovedì 2 dicembre 2010. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 9.10.

Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati.

C. 2426 Golfo e C. 2956 Mosca.

(Discussione e rinvio - Adozione del testo base).

La Commissione inizia la discussione del provvedimento.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata, oltre che con il resoconto stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso, del quale dispone pertanto l'attivazione.

Rammenta, inoltre, che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione dello scorso 30 novembre, ha delineato l'organizzazione per la discussione in sede legislativa delle proposte di legge in titolo.

Ricorda, quindi, che la Commissione ha già esaminato in sede referente le proposte di legge e ha elaborato un testo unificato, adottato come testo base e successivamente modificato, a seguito dell'approvazione di taluni emendamenti del relatore.

Sul predetto testo unificato, come risultante dagli emendamenti approvati, sono stati espressi i pareri da parte delle Commissioni competenti in sede consultiva.

Essendo stato richiesto il trasferimento alla sede legislativa del testo risultante dall'approvazione di tali emendamenti, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del regolamento, ed essendosi verificati i necessari presupposti per dare seguito a questa richiesta, l'Assemblea ha deliberato, nella seduta del 1° dicembre 2010, il trasferimento di sede delle proposte di legge, che risultano ora assegnate in sede legislativa alla VI Commissione.

Dichiara pertanto aperta la discussione sulle linee generali.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), *relatore*, illustra brevemente il contenuto delle proposte di legge, richiamandosi alle considerazioni già svolte nel corso dell'esame in sede referente.

Il Sottosegretario Sonia VIALE richiama le considerazioni da lei svolte nella seduta del 21 ottobre 2010.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, e prendendo atto che il relatore e il rappresentante del Governo rinunciano ad intervenire in sede di replica, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

Propone, quindi, di adottare come testo base per il seguito della discussione il testo unificato delle

proposte di legge C. 2426 e C. 2956, già adottato come testo base nel corso dell'esame in sede referente, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente (*vedi allegato 2*).

La Commissione concorda.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, sulla base di quanto convenuto nell'ambito della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, non sarà fissato un termine per la presentazione di emendamenti al testo adottato come base.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), *relatore*, formula gli emendamenti 1.101, 1.102, 1.103, 1.104 e 1.105 (*vedi allegato 3*), i quali sono volti a recepire nel testo del provvedimento le richieste di modifiche avanzate dal Governo in occasione dell'assenso al trasferimento in sede legislativa. In particolare, gli emendamenti 1.101 e 1.103 intendono modificare la formulazione del terzo e quarto periodo del nuovo comma 1-*ter* dell'articolo 147-*ter* del TUF (introdotto dal comma 1 dell'articolo 1), nonché la formulazione del nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 148 del TUF (introdotto dal comma 3, lettera *a*), del medesimo articolo 1), i quali disciplinano l'applicazione dell'obbligo dell'equilibrio di genere alla composizione del Consiglio di amministrazione e del Consiglio sindacale delle società quotate.

I predetti emendamenti propongono di utilizzare, laddove ci si riferisce al criterio che impone la presenza negli organi di almeno un terzo di appartenenti al genere meno rappresentato, la dizione «criterio di riparto» piuttosto che quella di «riparto», al fine di rendere ancora più chiara la formulazione di tali novelle al TUF.

Gli emendamenti 1.102 e 1.104 intendono, rispettivamente, sopprimere il quinto periodo del predetto comma 1-*ter* dell'articolo 147-*ter* ed il quarto periodo del predetto comma 1-*bis* dell'articolo 148, i quali, disciplinando il caso in cui uno o più amministratori o uno o più sindaci debbano essere sostituiti prima della scadenza del termine, prevedono che anche i nuovi amministratori siano nominati nel rispetto del principio di equilibrio tra i generi. La modifica è motivata dal fatto che la predetta previsione risulterebbe di difficile applicazione. L'emendamento 1.105 propone invece di sopprimere la lettera *c*) del comma 3 dell'articolo 1, la quale estende il principio dell'equilibrio tra i generi anche alla composizione del Comitato di controllo sulla gestione previsto nelle società che adottano il sistema monistico ai sensi degli articoli 2409-*sexiesdecies* e seguenti del codice civile.

La modifica è motivata dal fatto che la previsione potrebbe risultare eccessiva, in quanto il predetto Comitato di controllo costituisce un'articolazione interna del Consiglio di amministrazione, la cui composizione deve già rispettare il predetto equilibrio di genere.

Il sottosegretario Sonia VIALE esprime parere favorevole sugli emendamenti formulati dal relatore.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che gli emendamenti presentati dal relatore saranno posti in votazione in linea di principio e, ove approvati, saranno trasmessi alle competenti Commissioni per l'acquisizione dei prescritti pareri.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi in linea di principio, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.101, 1.102, 1.103, 1.104 e 1.105 del relatore.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che gli emendamenti approvati in linea di principio saranno immediatamente trasmessi alle Commissioni I (Affari costituzionali) e II (Giustizia) ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri.

Quando saranno pervenuti i predetti pareri, la Commissione sarà nuovamente convocata in sede legislativa, ai fini dell'approvazione in via definitiva dei medesimi emendamenti, della votazione

degli articoli e della votazione finale del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad una seduta da convocare eventualmente nella stessa giornata di oggi, al termine delle votazioni dell'Assemblea.

La seduta termina alle 9.20.

Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati (C. 2426 Golfo e C. 2956 Mosca).

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.

(Equilibrio tra i generi negli organi delle società quotate).

1. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 147-*ter* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«1-*ter*. Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti. Tale riparto si applica per tre mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il riparto previsto dal presente comma, i componenti eletti decadono dalla carica. Nel caso di sostituzione di uno o più amministratori prima della scadenza del termine, i nuovi amministratori sono nominati nel rispetto del medesimo riparto. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle società organizzate secondo il sistema monistico.».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 147-*quater* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Qualora il consiglio di gestione sia costituito da un numero di componenti non inferiore a tre, ad esso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 147-*ter*, comma 1-*ter*.».

3. All'articolo 148 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. L'atto costitutivo della società stabilisce, inoltre, che il riparto dei membri di cui al comma 1 sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi del collegio sindacale. Tale riparto si applica per tre mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio sindacale risultante dall'elezione non rispetti il riparto previsto dal presente comma, i componenti eletti decadono dalla carica. Nel caso di sostituzione di uno o più sindaci prima della scadenza del termine, i nuovi sindaci sono nominati nel rispetto del medesimo riparto.»;

b) al comma 4-*bis*, dopo le parole: «ai commi» è inserita la seguente: «1-*bis*,»;

c) al comma 4-*ter*, dopo le parole: «dei commi» è inserita la seguente: «1-*bis*,».

Art. 2.

(Decorrenza).

1. Le disposizioni del comma 1-*ter* dell'articolo 147-*ter*, del comma 1-*bis* dell'articolo 147-*quater* e del comma 1-*bis* dell'articolo 148 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, introdotte dall'articolo 1 della presente legge, si applicano a

decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo delle società quotate in mercati regolamentati e, comunque, non prima di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.
(Società a controllo pubblico).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle società controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati.

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati (C. 2426 Golfo e C. 2956 Mosca).

EMENDAMENTI APPROVATI DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Al comma 1, capoverso comma 1-ter, terzo e quarto periodo, alla parola: «riparto» premettere, ovunque ricorra, le seguenti: «criterio di».

1. 101.Il Relatore.

Al comma 1, capoverso comma 1-ter, sopprimere il quinto periodo.

1. 102.Il Relatore.

Al comma 3, lettera a), capoverso comma 1-bis, secondo e terzo periodo, alla parola: «riparto» premettere, ovunque ricorra, le seguenti: «criterio di».

1. 103.Il Relatore.

Al comma 3, lettera a), capoverso comma 1-bis, sopprimere il quarto periodo.

1. 104.Il Relatore.

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

1. 105.Il Relatore.